

COMUNE DI SENEGHE

ART. 01

DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

01. IL COMUNE DI SENEGHE, ENTE LOCALE AUTONOMO, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. DELLA SUA AUTONOMIA SI AVVALE PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', ALLA QUALE PROVVEDE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

OBBIETTIVI DELL'AZIONE DEL COMUNE

03. NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, IL COMUNE PROMUOVE UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO SALVAGUARDANDONE L'INTEGRITA' CON UNA IDONEA POLITICA ECOLOGICA E AMBIENTALE, FAVORISCE LO SVILUPPO ECONOMICO IN OGNI SETTORE DI PROPRIA COMPETENZA, PROMUOVE IL GODIMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI PER TUTTI I CITTADINI, FAVORISCE IL PROGRESSO DELLA CULTURA, PERSEGUE CRITERI DI BUONA AMMINISTRAZIONE NEL RISPETTO DELLA LEGALITA' DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI E DELLA IMPARZIALITA'.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE, FINALITA' E COMPITI

01. PER IL PROSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DI CUI ALL' ARTT. 02, IL COMUNE ASSUME LA PROGRAMMAZIONE COME METODO DI INTERVENTO E DEFINISCE GLI OBIETTIVI DELLA PROPRIA AZIONE MEDIANTE PIANI, PROGRAMMI GENERALI E PROGRAMMI SETTORIALI, COORDINATI CON GLI STRUMENTI PROGRAMMATORI DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA.

02. ATTIVA COMPETENZA IN MATERIA DI:

A) TUTELA DELLA SALUTE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, IL COMUNE TUTELA IL DIRITTO ALLA SALUTE, OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AD ANZIANI, I MINORI, INABILI ED INVALIDI.

B) TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE ED ARTISTICO ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE, TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

C) PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, SPORT E TEMPO LIBERO

03. PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI, INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI, NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO, CHE DOVRA' PREVEDERE, OLTRE CHE LA MODALITA' D'USO, ANCHE IL CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE.

D) ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PROMUOVE ED ATTUA UN

ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI; REALIZZA PIANI DI SVILUPPO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA; PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA; PREDISPONE STRUMENTI ADEGUATI PER LA VIABILITA', IL TRAFFICO E I TRASPORTI.

E) SVILUPPO ECONOMICO COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO; TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO LOCALE TRADIZIONALE, SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI, E DA MAGGIORE IMPULSO ALL'ATTIVITA' AGRO-PASTORALE FAVORENDO UNA PIU' REMUNERATIVA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI;

F) PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE.

G) PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE E STABILENDO RAPPORTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.

H) SERVIZI PUBBLICI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:

- LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI O A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.
- LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI INTERESSATI, ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO.
- LA CONCESSIONE A TERZI.

ART. 04

PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E ACCESSO ALLE STRUTTURE

01. IL COMUNE FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL COMUNE ASSICURA A TUTTI L'INFORMAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA', ANCHE MEDIANTE NOTIZIARI E L'ACCESSO DI CITTADINI E ASSOCIAZIONI ALLE STRUTTURE DELL'ENTE.

ART. 05

COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

01. IL COMUNE FAVORISCE OGNI FORMA DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE, LA PROVINCIA, I COMUNI E ALTRI ENTI PUBBLICI.

ART. 06

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE SI POTRA' DOTARE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA,IL CUI USO SARA' DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.
02. L'USO ELA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI,PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

ART. 07

ALBO PRETORIO

01. ALL'INTERNO DELLA CASA COMUNALE E' DESTINATO UNO SPAZIO ALL'ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.
02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.
03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL 01 COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E', SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

TITOLO 01

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 01- RAPPORTI CON LA COMUNITA' LOCALE

ART. 08

RAPPORTI TRA COMUNE E ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE FAVORISCE CON APPOSITI INTERVENTI LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEI SETTORI DELL'ASSISTENZA, DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DELLE ATTIVITA' RICREATIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO PREVISTO DALL' ARTT. 12 DELLA LEGGE N. 241/90 E COMPATIBILMENTE CON LE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELL'ENTE.
02. IL COMUNE, PUO' STIPULARE, CON ASSOCIAZIONI E SOCIETA' COOPERATIVE, OPERANTI NEI SETTORI INDICATI AL COMMA 01, CONVENZIONI PER UNA MIGLIORE E COORDINATA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI.
03. PER IL CONSEGUIMENTO DI FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE, CIVILE E CULTURALE INDIVIDUATE DALLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE, IL COMUNE PUO' STIPULARE CONVENZIONI ANCHE CON ORGANIZZAZIONI LIBERAMENTE COSTITUITE AL FINE DI SVOLGERE ATTIVITA' IN MODO PERSONALE, SPONTANEO E GRATUITO, PREVIA DIMOSTRAZIONE DI ADEGUATE ATTITUDINI E CAPACITA' OPERATIVE E VERIFICATA L'ISCRIZIONE DELLE STESSE ORGANIZZAZIONI NEGLI APPOSITI REGISTRI PREVISTI E DISCIPLINATI DALLE NORME STATALI E REGIONALI IN MATERIA DI VOLONTARIATO.
04. IL COMUNE PUO' CONSULTARE LE ASSOCIAZIONI DI CUI AL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO, COME PURE ALTRE ASSOCIAZIONI OPERANTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE, MEDIANTE AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI DETTE ASSOCIAZIONI, AL FINE DI CONTRIBUIRE ALLA RICERCA DI SOLUZIONI PIU' IDONEE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE, CON I MODI STABILITI DALL' ARTT.

ART. 09

PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI ATTI

01. IL COMUNE, NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INTERESSANO SPECIFICHE CATEGORIE DI CITTADINI, PUO' PROCEDERE ALLA CONSULTAZIONE DEGLI INTERESSATI, O DIRETTAMENTE, MEDIANTE QUESTIONARI, ASSEMBLEE O INDIRETTAMENTE, INTERPELLANDO I RAPPRESENTANTI DI TALI CATEGORIE.

02. IL COMMA 01 NON SI APPLICA NELL'ADOZIONE DELLE TARIFFE, DI ATTI RELATIVI A TRIBUTI, DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, E DI ALTRI ATTI PER I QUALI LA LEGGE O LO STATUTO PREVEDONO APPOSITE FORME DI CONSULTAZIONE.

03. NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE LE MEDESIME DEVONO ESSERE TEMPESTIVAMENTE PORTATE A CONOSCENZA DEGLI INTERESSATI, NOTIFICANDO AD ESSI IL SUCCO ESSENZIALE DELLA DECISIONE ADOTTANDA. GLI INTERESSATI POSSONO INTERVENIRE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO, MOTIVANDO CON ATTO SCRITTO LE LORO VALUTAZIONI, CONSIDERAZIONI, PROPOSTE.

ART. 10

CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

01. IL COMUNE PUO' INDIRE, PER DIBATTERE PROBLEMI DI CARATTERE GENERALE, PUBBLICHE ASSEMBLEE DI CITTADINI. TALI ASSEMBLEE POSSONO ESSERE INDETTE ANCHE SU RICHIESTA DI 200 ELETTORI, NEL QUAL CASO SONO TENUTE, ENTRO 30 GIORNI DAL DEPOSITO DELLA RICHIESTA, ALLA PRESENZA DEL SINDACO O DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE. LE RICHIESTE DI ASSEMBLEA DOVRANNO ESSERE CODIFICATE IN APPOSITO REGOLAMENTO.

02. IL LUOGO, LA DATA, L'ORA DELL'ASSEMBLEA E L'OGGETTO DEL DIBATTITO DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DELLA CITTADINANZA MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' (AVVISO ALL'ALBO PRETORIO, ED IN ALTRI LUOGHI PUBBLICI, BANDI) ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA RIUNIONE.

ART. 11

REFERENDUM

01. TRECENTO CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE POSSONO RICHIEDERE L'INDIZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI, SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL COMUNE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE PROCEDURE, LE GARANZIE E GLI EFFETTI DEL REFERENDUM.

03. NON POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA:

A) NORME STATUTARIE;

B) TRIBUTI COMUNALI;

C) TARIFFE;

D) DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO COMUNALE NEI SEI MESI PRECEDENTI ALL'INDIZIONE DELLA CONSULTAZIONE;

- E) ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO;
- F) ATTI DI ELEZIONE, NOMINA, DESIGNAZIONE, REVOCA, DICHIARAZIONI DI DECADENZA;
- G) PERSONALE DEL COMUNE;
- H) REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- I) BILANCI, FINANZA E CONTABILITA';
- L) MATERIE SULLE QUALI IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESPRIMERSI ENTRO TERMINI STABILITI PER LEGGE;
- M) OGGETTI SUI QUALI IL CONSIGLIO COMUNALE HA GIA' ASSUNTO PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI CON CONSEGUENTI IMPEGNI FINANZIARI SUL BILANCIO COMUNALE O DA CUI SONO DERIVATI RAPPORTI CON TERZI.
- N) PARERI RICHIESTI DA DISPOSIZIONE DI LEGGE;
- O) NOMINE, CONSULENZE E INCARICHI;

ART. 12

AMMISSIONE DI ISTANZE

01. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI, SONO TRASMESSE DAL SINDACO ALL'ORGANO COMPETENTE PER MATERIA AL LORO ESAME E DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE DA

ALMENO UN VENTESIMO DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE RISPONDONO ALLE ISTANZE, ALLE PETIZIONI E ALLE PROPOSTE DI PROPRIA COMPETENZA ENTRO 30 GIORNI DALLA LORO PRESENTAZIONE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE ESAMINA LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DI CUI AL COMMA 01 ENTRO 60 GIORNI DALLA LORO PRESENTAZIONE. SCADUTO QUESTO TERMINE L'ARGOMENTO E' ISCRITTO DI DIRITTO ALL' O.D.G. DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

TITOLO 02

ORGANI DEL COMUNE

CAPO 01 IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE 01 ORGANI DEL CONSIGLIO

ART. 13

ORGANI DEL CONSIGLIO SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE:

01. IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E IL SINDACO.

ART. 14

CONSIGLIERE ANZIANO

01. AD OGNI FINE PREVISTO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO L'ANZIANITA' DEI CONSIGLIERI E' DETERMINATA DAL NUMERO DEI VOTI OTTENUTI, INDIPENDENTEMENTE DALLA LISTA DI APPARTENENZA, A PARITA' DI VOTI PREVALE IL PIU' ANZIANO D'ETA'.

ART. 15

PRESIDENZA DELLE SEDUTE

01. IL SINDACO PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE. IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, IL CONSIGLIO E' PRESIEDUTO DAL VICE SINDACO E, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO ANCHE DI QUESTI, DALL' ASSESSORE ANZIANO.

02. QUALORA NON SIANO PRESENTI IN AULA IL SINDACO E GLI ALTRI ASSESSORI IL CONSIGLIO COMUNALE A' PRESIEDUTO DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 16

COMPITI DEL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA IL CONSIGLIO, NE DIRIGE I DIBATTITI, FA OSSERVARE IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, CONCEDE LA PAROLA, GIUDICA LA RICEVIBILITA' DEI TESTI PRESENTATI, ANNUNCIA IL RISULTATO DELLE VOTAZIONI CON L' ASSISTENZA DI DUE SCRUTATORI DA LUI SCELTI, (DI CUI UNO DELLA MINORANZA, SE E' PRESENTE IN AULA) ASSICURA L' ORDINE DELLA SEDUTA E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI, PUO' SOSPENDERE E SCIOGLIERE LA SEDUTA E ORDINARE CHE VENGA ESPULSO DALL' AULA IL CONSIGLIERE CHE REITERATAMENTE VIOLI IL REGOLAMENTO, O CHIUNQUE DEL PUBBLICO SIA CAUSA DI DISTURBO AL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA.

ART. 17

GRUPPI CONSILIARI

01. TUTTI I CONSIGLIERI POSSONO APPARTENERE A UN GRUPPO CONSILIARE.

02. IL REGOLAMENTO CONSILIARE DISCIPLINERA' LA FORMAZIONE E LA COMPOSIZIONE DEI GRUPPI, FACENDO, COMUNQUE, SALVO IL DIRITTO DELLA MINORANZA AD ESSERE RAPPRESENTATA.

ART. 18

COMMISSIONI SPECIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI SPECIALI PER L' ESAME DI PARTICOLARI PROBLEMI, LA CUI COMPOSIZIONE, I CUI COMPITI E I CUI POTERI SONO STABILITI DAL PROPRIO REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO INDIVIDUA I CASI IN CUI LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, ASSICURA LA PRESENZA DELLE MINORANZE IN SENO ALLE COMMISSIONI SPECIALI E DISCIPLINA LE MODALITA' PER LE CONSULTAZIONI E LE AUDIZIONI.

03. ALLE RIUNIONI DI DETTE COMMISSIONI POSSONO ESSERE INVITATE A COLLABORARE ANCHE IN MODO PERMANENTE PERSONE COMPETENTI NELLA MATERIA OGGETTO DELLA TRATTAZIONE.

SEZ. 02 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

ART. 19

ADEMPIMENTI PRELIMINARI DOPO LE ELEZIONI

01. NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI, IL CONSIGLIO COMUNALE, QUALE PRIMO ADEMPIMENTO, ESAMINA LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' DEGLI ELETTI, SULLA BASE DI UNA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DEI CONSIGLIERI PROCLAMATI ELETTI, CONVOCATA DAL CONSIGLIERE ANZIANO E DA QUESTI PRESIEDUTA.

ART. 20

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

01. LE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI HANNO EFFICACIA DALLA DATA DI COMUNICAZIONE DELLE STESSE E DIVENTANO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

ART. 21

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 22

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

01. IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO FISSANDO IL GIORNO E L'ORA DELLA SEDUTA O DI PIU' SEDUTE QUALORA I LAVORI DEL CONSIGLIO SIANO PROGRAMMATI PER PIU' GIORNI.

02. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE E' SPEDITO AI SINGOLI CONSIGLIERI NEI TERMINI E SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE NELLA SEDE MUNICIPALE, SALVA DIVERSA DETERMINAZIONE DEL SINDACO.

ART. 23

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO E' PREDISPOSTO DAL SINDACO.

02. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RISERVA APPOSITE SEDUTE, O FRAZIONI DI SEDUTE, ALLA DISCUSSIONE SULLE PROPOSTE DI INIZIATIVA CONSILIARE, A QUELLE DELLE MINORANZE, ALLE INTERROGAZIONI E ALLE MOZIONI.

ART. 24

PUBBLICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E DEPOSITO DELLE PROPOSTE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E L'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI CONSILIARI SONO PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO ALMENO DUE GIORNI PRECEDENTI QUELLO FISSATO PER LA SEDUTA.

02. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE CONSILIARE E LE MOZIONI ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO SONO DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE ALMENO QUARANTOTTO ORE PRIMA DELL'APERTURA DELLA SEDUTA.

03. IN CASO DI URGENZA, I TERMINI DI CUI AI COMMI 01 E 02 SONO RIDOTTI ALLA META'.

04. IL REGOLAMENTO DETERMINA I TEMPI DI DEPOSITO DEGLI EMENDAMENTI E STABILISCE LE EVENTUALI ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI DEPOSITO.

05. GLI EMENDAMENTI COMPORTANTI UN AUMENTO DELLE SPESE, O UNA DIMINUIZIONE DELLE ENTRATE, SONO SEMPRE DEPOSITATI IN TERMINI TALI DA CONSENTIRE L'APPOSIZIONE DEI PARERI, DEI VISTI E DELLE ATTESTAZIONI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 25

SESSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ARTICOLA NORMALMENTE LA PROPRIA ATTIVITA' IN SESSIONI, CON LA DURATA E SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 26

SESSIONI ORDINARIE

01. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE NELLE QUALI A POSTO IN DISCUSSIONE IL BILANCIO DI PREVISIONE E IL CONTO CONSUNTIVO.

02. CIASCUNA SESSIONE ORDINARIA INIZIA CON L'ISCRIZIONE DEGLI OGGETTI DI CUI AL COMMA 01 ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO.

ART. 27

PUBBLICITA' E VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.

02. QUALORA LA SEDUTA NON POSSA AVER LUOGO PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE NE E' STESO VERBALE, NEL QUALE DEVONO RISULTARE I NOMI DEGLI INTERVENUTI, I NOMI DEI CONSIGLIERI ASSENTI GIUSTIFICATI, I NOMI DEI CONSIGLIERI ASSENTI INGIUSTIFICATI.

03. LA SEDUTA VERRA' DICHIARATA DESERTA QUANDO TRASCORSI 60 MINUTI DALL'ORA FISSATA NON PUO' AVER LUOGO PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE O QUANDO QUESTO VENGA MENO DURANTE LA SEDUTA STESSA.

ART. 28

SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

01. LA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE A' SOLTANTO QUELLA CHE SUCCEDE, AL MASSIMO ENTRO 10 GIORNI SUCCESSIVI, ALLA SEDUTA DESERTA O A QUELLA DISCIOLTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE DEI PRESENTI.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE NON POSSONO ESSERE DISCUSSI ARGOMENTI CHE NON SIANO GIA' ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DICHIARATA DESERTA O DISCIOLTA.

03. QUALORA PER LA STESSA SEDUTA VENGANO ISCRITTI ALTRI OGGETTI DA DISCUTERE, LIMITATAMENTE A QUESTI, LA SEDUTA E' CONSIDERATA IN PRIMA CONVOCAZIONE.

ART. 29

SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

01. NEL CASO IN CUI IL SEGRETARIO DEBBA LASCIARE LA SALA DELL'ADUNANZA DELL'ORGANO COLLEGIALE PER EFFETTO DELLE NORME CONTENUTE NELL' ARTT. 279 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE APPROVATO CON REGIO DECRETO DEL 03 MARZO 1934 N. 383, O SIA ASSENTE OD IMPEDITO, A' SOSTITUITO DA CHI NE HA LA FUNZIONE.

02. QUALORA LA SOSTITUZIONE NON POSSA AVER LUOGO, IL COLLEGIO SCEGLIE UNO DEI SUOI MEMBRI A FARE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO UNICAMENTE PER L'OGGETTO SUL QUALE IL SEGRETARIO A' INCOMPATIBILE O, IN CASO DI IMPEDIMENTO, PER DELIBERARE SOLTANTO SULL'OGGETTO GIA' IN DISCUSSIONE.

03. NEL CASO DI ASSENZA NON SOSTITUIBILE LA RIUNIONE NON PUO' AVER LUOGO.

ART. 30

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. CIASCUN CONSIGLIERE HA DIRITTO DI AVERE LA PIU' AMPIA INFORMAZIONE SUGLI OGGETTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.

02. CIASCUN CONSIGLIERE HA, ALTRESI', DIRITTO DI INTERVENIRE NELLE DISCUSSIONI, NEI TEMPI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.

03. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO STABILISCE FORME DI CONTINGENTAMENTO DELLE DISCUSSIONI.

04. IL REGOLAMENTO PREVEDE STRUMENTI DI GARANZIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CONSIGLIERI, CHE POSSONO OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE TUTTE LE NOTIZIE E INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

05. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEI CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

06. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI DELLE QUALI FANNO PARTE E ALLE SEDUTE DEGLI ORGANISMI IN CUI SONO STATI DESIGNATI.

ART. 31

VOTAZIONI

01. I MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI VOTANO PER ALZATA DI MANO. LE ASTENSIONI SONO CHIAMATE E DICHIARATE ALL'INIZIO DELLE VOTAZIONI.

02. VOTANO PER APPELLO NOMINALE QUANDO SIA RICHiesto DALLA LEGGE O DECISO DAL COLLEGIO, A MAGGIORANZA DEI VOTANTI, SU RICHIESTA DI UN SUO MEMBRO.

03. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA

04. TUTTAVIA, NEL CASO DI VOTAZIONE PER NOMINE, NELLA QUALE L'ESPRESSIONE DEL VOTO SIA LIMITATO AD UN NUMERO INFERIORE A QUELLO DEI

SOGGETTI DI DESIGNAZIONE COMUNALE, SI ADOTTA LA MAGGIORANZA

RELATIVA E RISULTANO ELETTI COLORO CHE HANNO CONSEGUITO, IL MAGGIOR NUMERO DEI VOTI, A SCALARE.

05. LE SOLE VOTAZIONI CONCERNENTI PERSONE SI PRENDONO A SCRUTINIO SEGRETO, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O DI QUESTO STATUTO.

ART. 32

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE QUANDO OTTENGONO LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI, SALVE SPECIALI MAGGIORANZE PREVISTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

02. NELLE VOTAZIONI PALESI, I CONSIGLIERI PRESENTI IN AULA CHE, PRENDENDO PARTE ALLA VOTAZIONE, DICHIARANO DI ASTENERSI, NON SI COMPUTANO NEL NUMERO DEI VOTANTI, MENTRE SI COMPUTANO IN QUELLO NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA. QUELLI, INVECE, CHE SI ASTENGONO DAL PRENDERE PARTE ALLA VOTAZIONE, ALLONTANANDOSI DALL'AULA, NON SI COMPUTANO NEL NUMERO DEI VOTANTI, NE' IN QUELLO NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA. NELLE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO, LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI RICHIESTA DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.

ART. 33

ELEZIONI DI PERSONE

01. QUANDO LA LEGGE O LO STATUTO NON PREVEDONO MAGGIORANZE SPECIALI, NELLE ELEZIONI DI PERSONE IN SENO AD ORGANI INTERNI ED ESTERNI AL COMUNE RISULTANO ELETTI COLUI O COLORO CHE HANNO RAGGIUNTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI, SINO A COPRIRE I POSTI PREVISTI.

02. QUALORA LA LEGGE PREVEDA LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA, SI PROVVEDE CON SEPARATE VOTAZIONI O SU DESIGNAZIONE DELLA MINORANZA, O, NEL CASO LA MINORANZA NON SIA PRESENTE IN AULA, VERRA' VOTATA DALLA MAGGIORANZA, RISPETTANDO, SE CONOSCIUTA, LA VOLONTA' DELLA MINORANZA.

ART. 34

ASSISTENZA ALLE SEDUTE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO CON IL COMPITO DI STENDERE IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ED I RENDERE IL PARERE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI E PARERE TECNICI - GIURIDICI SU QUESITI POSTI DAL PRESIDENTE, DAGLI ASSESSORI O DAI CONSIGLIERI.

02. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SEGRETARIO, LO SOSTITUISCE IL VICE - SEGRETARIO.

ART. 35

VERBALIZZAZIONE DELL'ADUNANZA COME DA BROGLIACCIO

01. DI CIASCUNA DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO A' REDATTO VERBALE, CONTENENTE LA PROPOSTA DEL TITOLARE DELL'INIZIATIVA, GLI EMENDAMENTI E GLI ORDINI DEL GIORNO PRESENTATI, CON L'ESITO DELLE

VOTAZIONI, IL VERBALE INDICA, ALTRESI', I NOMI DEI CONSIGLIERI INTERVENUTI NELLA DISCUSSIONE, I VOTI FAVOREVOLI, QUELLI CONTRARI E QUELLI DI ASTENSIONE.

ART. 36

VOTAZIONE DELLE PROPOSTE -

01. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SONO VOTATE PER COMPLESSO O PER ARTICOLI E NEL COMPLESSO.

ART. 37

VERBALIZZAZIONE DELLA SEDUTA " ATTO DELIBERATIVO "

01. DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E' REDATTO PROCESSO VERBALE SOMMARIO, CON PRECISO E PUNTUALE RIFERIMENTO AL VERBALE DELL'ADUNANZA E VIENE SOTTOSCRITTO DA COLUI O COLORO CHE HANNO PRESIEDUTO IL CONSIGLIO E DAL SEGRETARIO COMUNALE O DA COLUI CHE LO SOSTITUISCE NEL COMPITO DI VERBALIZZAZIONE.

02. I VERBALI SI INTENDONO APPROVATI SE, NEL PERIODO DI PUBBLICAZIONE, NON SONO PERVENUTE OSSERVAZIONI O RECLAMI SCRITTI.

03. NEL CASO DI PRODUZIONE DI OSSERVAZIONI SCRITTE, ESSE SOLTANTO SONO SOTTOPOSTE ALLA VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO NELLA SEDUTA SUCCESSIVA.

SEZ. 03

ATTIVITA' DI INDIRIZZO EDI CONTROLLO DEL CONSIGLIO

ART. 38

DISCUSSIONI VARIE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DISCUTERE SU TEMI CHE INTERESSANO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 39

MOZIONI

01. ALMENO 03 CONSIGLIERI POSSONO PRESENTARE, PREVIA ISCRIZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO, MOZIONI TENDENTI A PROVOCARE UN GIUDIZIO SULLA CONDOTTA E SULL'AZIONE DEI SINDACO O DELLA GIUNTA, OPPURE UN VOTO CIRCA I CRITERI DA SEGUIRE NELLA TRATTAZIONE DI UN AFFARE.

ART. 40

ORDINI DEL GIORNO

01. NEL CORSO DI DISCUSSIONI SU PROPOSTE DI DELIBERAZIONI ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' PRESENTARE AL VOTO DEL CONSIGLIO ORDINI DEL GIORNO CORRELATI ALL'OGGETTO IN TRATTAZIONE, VOLTI A INDIRIZZARE L'AZIONE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO.

ART. 41

CONTROLLO SULL'ATTIVITA' SVOLTA DA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ALTRI ENTI

01. IN OCCASIONE DELLA SESSIONE DI ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO, I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI E ASSOCIAZIONI, PRESENTANO UNA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA.

SEZIONE 04

RAPPORTI DEL CONSIGLIO CON IL SINDACO E CON LA GIUNTA

ART. 42

DOCUMENTO PROGRAMMATICO

01. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E' VOTATO PER APPELLO NOMINALE.

02. I GRUPPI CONSILIARI E I CONSIGLIERI COMUNALI CHE ESPRIMONO VOTO FAVOREVOLE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E ALLE CANDIDATURE DEL SINDACO E DEI COMPONENTI LA GIUNTA COLA' INDICATE COSTITUISCONO MAGGIORANZA AD OGNI FINE DI LEGGE, SINO A CHE NON DICHIARINO ESPRESSAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE DI NON FARE PIU' PARTE DELLA MAGGIORANZA.

03. I GRUPPI CONSILIARI E I CONSIGLIERI COMUNALI CHE NON HANNO ESPRESSO VOTO FAVOREVOLE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E ALLE CANDIDATURE DEL SINDACO E DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE COLA' INDICATE SONO CONSIDERATI DI MINORANZA AD OGNI FINE DI LEGGE.

ART. 43

PRESENTAZIONE DI PIU' MOZIONI DI SFIDUCIA

01. NELL'ORDINE DEL GIORNO CONTENENTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA NON POSSONO ESSERE INSERITI ALTRI OGGETTI.

02. QUALORA SIA PRESENTATA UNA PROPOSTA DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, E QUESTA SIA STATA RESPINTA, I CONSIGLIERI CHE HANNO SOTTOSCRITTO LA MOZIONE NON POSSONO PRESENTARNE UNA NUOVA SE NON PRIMA DI SEI MESI DALLA REIEZIONE DELLA PRECEDENTE.

ART. 44

DIMISSIONI IN COSTANZA DI PRESENTAZIONE DI MOZIONE DI SFIDUCIA

01. IN CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DI UNA MOZIONE VIENE MESSA COMUNQUE IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

02. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E' SPEDITO DAL SINDACO, CUI SPETTA, ALTRESI', LA PRESIDENZA DELLA SEDUTA.

ART. 45

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. LA REVOCA DI CIASCUN SINGOLO ASSESSORE PUO' ESSERE PROPOSTA DAL SINDACO, E VOTATA DAL CONSIGLIO, SULLA BASE DI UNA RELAZIONE DEL SINDACO CHE ILLUSTRA LE RAGIONI DI OPPORTUNITA' DEL PROVVEDIMENTO.

02. LA VOTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA E L'ELEZIONE DEL SOSTITUTO AVVENGONO PER APPELLO NOMINALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

CAPO 02

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 46

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE A' COMPOSTA DAL SINDACO E DA QUATTRO ASSESSORI.

ART. 47

ASSESSORE ANZIANO

01. AD OGNI FINE PREVISTO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, L'ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI E' DETERMINATA SULLA BASE DELL'ORDINE DI PRESENTAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

ART. 48

COMPETENZE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELL'EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE, NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE, DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO, AL SINDACO O AL SEGRETARIO.

ART. 49

CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

01. LA GIUNTA COMUNALE SI RIUNISCE, PRESCINDENDO DA QUALSIASI FORMALITA' DI CONVOCAZIONE, SU AVVISO DEL SINDACO O DI CHI LO SOSTITUISCE.

02. IL SINDACO PUO' ORDINARE CHE, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, LA CONVOCAZIONE POSSA ESSERE DISPOSTA ANCHE DAL SEGRETARIO O DAL VICE SEGRETARIO.

ART. 50

PRESIDENZA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' PRESIEDUTA DAL SINDACO O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO DAL VICE SINDACO.

02. QUALORA NON SIANO PRESENTI IL SINDACO IL VICE SINDACO, LA GIUNTA E' PRESIEDUTA DALL'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 51

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE NON SONO PUBBLICHE.
02. LA GIUNTA PUO' AMMETTERE ALLA PROPRIE SEDUTE PERSONE NON APPARTENENTI AL COLLEGIO.

ART. 52

VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE SONO VALIDE CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

ART. 53

ASSISTENZA ALLE SEDUTE

01. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE PARTECIPA IL SEGRETARIO, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, IL VICE SEGRETARIO.
02. IL SEGRETARIO O IL VICE SEGRETARIO POSSONO FARSI ASSISTERE DA ALTRI IMPIEGATI DEL COMUNE.
03. IL SEGRETARIO HA IL COMPITO DI RENDERE PARERI TECNICO-GIURIDICI SU QUESITI POSTI DALLA GIUNTA, NONCHE' DI STENDERE IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA.

ART. 54

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

01. IL PROCESSO VERBALE DELLE SEDUTE CONTIENE L' ELENCO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE, CON IL NUMERO DEI VOTI FAVOREVOLI, DEI VOTI CONTRARI E DI QUELLI DI ASTENSIONE, NONCHE' L' ANNOTAZIONE DI EVENTUALI PROPOSTE DELLA G.M. CHE NON SI SONO CONCLUSE CON UN PROVVEDIMENTO.
02. LE DELIBERAZIONI ADOTTATE VENGONO SOTTOSCRITTE DAL SINDACO O DA CHI LO SOSTITUISCE E DAL SEGRETARIO.
01. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA LE PROPRIE DELIBERAZIONI SU PROPOSTA DEL SINDACO O DI CIASCUN ASSESSORE, ACCOMPAGNATE DAI PARERI, DAI VISTI E DALLE ATTESTAZIONI RICHIESTI DALLA LEGGE.

ART. 55

VOTAZIONI E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. LE VOTAZIONI DELLE PROPOSTE SONO SEMPRE PALESI.
02. LA DELIBERAZIONE E' APPROVATA SE OTTIENE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI, A PARITA' DI VOTI PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE.
03. COLORO CHE, PRENDENDO PARTE ALLA VOTAZIONE, DICHIARANO DI ASTENERSI, NON SI COMPUTANO NEL NUMERO DEI VOTANTI, MENTRE SI COMPUTANO IN QUELLO NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA, MENTRE COLORO CHE DEBONO ASTENERSI OBBLIGATORIAMENTE, NON SI COMPUTANO AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 56

COMPETENZE DEL SINDACO

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI

SERVIZI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI. SVOLGE INOLTRE I SEGUENTI COMPITI: (A) ATTRIBUZIONI DI CAPO DEL GOVERNO LOCALE

- HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE E PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OD AMMINISTRATIVI COME ATTORE O CONVENUTO, PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE.

- HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

- IMPARTISCE DIRETTIVE GENERALI AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI EDI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI.

- COORDINA E STIMOLA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DEI SINGOLI ASSESSORI.

- CONCORDA CON LA GIUNTA O GLI ASSESSORI INTERESSATI LE DICHIARAZIONI E LE PRESE DI POSIZIONE PUBBLICHE CHE INTERESSANO L'ENTE.

- NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI QUANDO NON PROVVEDE IL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI.

- CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI.

- PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI E SERVIZI SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

- DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI.

- COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI PUBBLICI ED APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

- ADOTTA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE NON ASSEGNATI DAL REGOLAMENTO AL SEGRETARIO COMUNALE.

- SOVRINTENDE IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.

- HA FACOLTA' DI DELEGARE AGLI ASSESSORI, L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA, CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO NON ABBA GIA' LORO ATTRIBUITO.

- PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE.

- FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA.

- ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

- ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE: PER DARE ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI CONTENUTE IN REGOLAMENTI COMUNALI, IN LEGGI E REGOLAMENTI

GENERALI, IMPONENDO CON TALI PROVVEDIMENTI AI SOGGETTI INTERESSATI E SECONDO I CASI, OBBLIGHI POSITIVI O NEGATIVI AD ADEMPIERE.

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

- ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INDISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

- CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE.

- ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTE.

- PROPONE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA DA LUI PRESIEDUTA.

- HA IL POTERE DI DELEGA GENERALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONE AD UN ASSESSORE CHE ASSUME LA QUALIFICA DI VICE SINDACO.

- DELEGA NORMALMENTE PARTICOLARI, SPECIFICHE ATTRIBUZIONI CHE ATTENGONO A MATERIE DEFINITE ED OMOGENEE AI SINGOLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.

- RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

- IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO: SOVRINTENDE AI COMPITI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE ED EMANA ORDINANZE STRAORDINARIE IN MATERIA DI EDILIZIA, POLIZIA LOCALE, IGIENE E SANITA' PUBBLICA, QUALORA RICORRANO GLI ESTREMI DELLA CONTINGIBILITA', DELL'URGENZA E DELL'INTERESSE PUBBLICO.

02. IL PROVVEDIMENTO DEVE ESSERE MANTENUTO NEI LIMITI RICHIESTI DALL'ENTITA' E NATURA DEL PERICOLO A CUI SI INTENDE OVVIARE.

03. DI REGOLA L'ORDINANZA DEVE AVERE LA FORMA SCRITTA ED ESSERE NOTIFICATA A MEZZO DI MESSO COMUNALE ALL'INTERESSATO O AGLI INTERESSATI. SE COSTORO NON ADEMPIONO ALL'ORDINE IMPARTITO DAL SINDACO ENTRO IL TERMINE STABILITO I LAVORI NECESSARI VERRANNO FATTI ESEGUIRE D'UFFICIO OVE OCCORRA, CON L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA E DELLE SPESE INCONTRATE SARA' FATTA UNA NOTA CHE, RESA ESECUTIVA VERRA' PASSATA ALL'ESATTORE IL QUALE RISCOUTERE LA SOMMA IVI INDICATA A CARICO DEGLI INADEMPIENTI, COI PRIVILEGI E NELLE FORME PREVISTE PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

ART. 57

RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO NEGLI ATTI SINDACALI

01. GLI ATTI DEL SINDACO NON AVENTI NATURA SQUISITAMENTE POLITICA, LE ORDINANZE DI QUALSIASI TIPO, L'ATTO DI EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI, SONO CONTROFIRMATI, NELL'ORIGINALE DA DEPOSITARE AGLI ATTI DEL COMUNE, DAL SEGRETARIO PER L'ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITA' IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELL'ATTO.

02. IL SEGRETARIO CONTROFIRMA L'EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI.

ART. 58

VICE SINDACO

01. IL SINDACO PUO' DELEGARE UN ASSESSORE, CHE ASSUME LA QUALIFICA DI VICE SINDACO, A SOSTITUIRLO IN VIA GENERALE IN CASO DI SUA ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

ART. 59

DELEGHE DEI SINDACO AGLI ASSESSORI QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO PUO' CONFERIRE SPECIFICHE DELEGHE AGLI ASSESSORI NELLE MATERIE CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO ALLA SUA

COMPETENZA.

02. AGLI ASSESSORI SONO DELEGATE FUNZIONI DI CONTROLLO EDI INDIRIZZO; PUO', ALTRESI', ESSERE DELEGATA LA FIRMA DI ATTI, SPECIFICAMENTE INDICATI NELL`ATTO DI DELEGA, ANCHE PER CATEGORIE, CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO ALLA SUA COMPETENZA.

03. LE DELEGHE SONO CONFERITE PER I SETTORI ORGANICI DI MATERIE, INDIVIDUATI SULLA BASE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEI COMUNE.

ART. 60

DELEGA DEL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, AGLI IMPIEGATI

01. IL SINDACO PUO' DELEGARE A IMPIEGATI FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO NEI SOLI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L`ATTO DI DELEGA A' COMUNICATO AL PREFETTO.

ART. 61

EFFICACIA DELLE DELEGHE

01. LE DELEGHE DI CUI AL PRESENTE CAPO CONSERVANO EFFICACIA FINO ALLA REVOCA O, QUALORA NON VI SIA STATA REVOCA, SINO ALL`ATTRIBUZIONE DI UNA NUOVA DELEGA NELLA MEDESIMA MATERIA AD ALTRA PERSONA. SONO FATTE SALVE LE DELEGHE DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 60.

TITOLO 03

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO 01

FORME ASSOCIATIVE

ART. 62

COLLABORAZIONE FRA COMUNI E PROVINCIA

01. IL COMUNE SI AVVALE DELL`ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLA PROVINCIA DA DISCIPLINARE, MEDIANTE CONVENZIONE SENZA ONERI PER IL COMUNE.

ART. 63

COLLABORAZIONE FRA ENTI LOCALI

01. IL COMUNE RICERCA E PROMUOVE OGNI FORMA DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI CONTERMINI, CON LA PROVINCIA, CON LA COMUNITA' MONTANA QUALE MEZZO PER SVOLGERE NEL MODO PIU' EFFICIENTE QUELLE FUNZIONI E SERVIZI CHE PER LE LORO CARATTERISTICHE SOCIALI ED ECONOMICHE SI PRESTANO A GESTIONE UNITARIA CON ALTRI ENTI, REALIZZANDO ECONOMIA DI SCALA ED ASSICURANDO MAGGIORE EFFICACIA DI PRESTAZIONE AI CITTADINI.

ART. 64

CONVENZIONI CON ENTI DIVERSI DA COMUNI E PROVINCIA

01. IL COMUNE PUO' STIPULARE CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI DIVERSI DA COMUNI E DALLA PROVINCIA.

ART. 65

COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI PER PERSEGUIRE SCOPI DI PUBBLICA UTILITA', IL COMUNE PUO' STIPULARE CONVENZIONI CON SOGGETTI PRIVATI.

ART. 66

CONFERENZA DEI SERVIZI

01. LA PROMOZIONE DELLA CONFERENZA FRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE ELA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA SECONDO LE MODALITA' E PROCEDURE DI CUI ALL` ARTT. 27 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, COSTITUISCONO UN MODO ORDINARIO DI AFFRONTARE LA DEFINIZIONE E L`ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI E DI PROGRAMMI DI INTERVENTO DI PROPRIO INTERESSE CHE RICHIEDANO, TUTTAVIA, PER LA LORO REALIZZAZIONE, L`AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI ALTRI ENTI PUBBLICI.

02. COMPETE AL SINDACO L`INIZIATIVA DI PROMUOVERE LA CONFERENZA FRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, SIA STATA L`OPERA CONSIDERATA IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO OVVERO O VENUTA IN EVIDENZA NELLA FORMAZIONE DELL`ATTIVITA' PROPOSITIVA DELLA GIUNTA.

03. L`ACCORDO NON PUO' ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO SE NON PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE QUALORA L`OPERA O L`ATTIVITA' SIANO STATE PREVISTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO. COMUNQUE, QUANDO L`ACCORDO COMPORTI VARIAZIONI DI STRUMENTI URBANISTICI, IL SUO SCHEMA DEVE ESSERE SOTTOPOSTO IN VIA D`URGENZA AL CONSIGLIO COMUNALE AFFINCHE' AUTORIZZI IL SINDACO ALLA FIRMA. SOLTANTO IN CASO DI ESTREMA E MOTIVATA URGENZA IL SINDACO POTRA' PROCEDERE D`INIZIATIVA, SALVA LA RATIFICA DI CUI AL COMMA 05 DELL` ARTT. 27 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

ART. 67

RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

01. IL COMUNE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L`ESERCIZIO DI SUE FUNZIONI AFFINCHE' SIANO SVOLTE IN MODO ASSOCIATO. LA RELATIVA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE IL POTERE DI INDIRIZZO DEL COMUNE IN ORDINE ALL`ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DELEGATA NEL PROPRIO TERRITORIO E I MODI E I TEMPI PERIODICI DI RISCONTRO DELL`ATTIVITA' RELATIVA E LE FACOLTA' DI RITIRARE LA DELEGA CON PREAVVISO DI ALMENO SEI MESI.

CAPO 02

EROGAZIONE DEI SERVIZI

SEZIONE 01

GENERALITA'

ART. 68

QUALIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

01. I SERVIZI PUBBLICI LOCALI SONO QUELLI CHE HANNO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI E ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI DELLA COLLETTIVITA' COMUNALE EA PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE. LA LORO GESTIONE E' CARATTERIZZATA DA EFFICIENZA, TRASPARENZA DELLE DECISIONI, BONTA' E PUNTUALITA' DI PRODUZIONE, CONSIDERAZIONE E CORTESIA VERSO L'UTENTE.

ART. 69

GESTIONE DEI SERVIZI

01. PER IL CONSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI, IL COMUNE SI AVVALE DELLE PROPRIE STRUTTURE O DI SOGGETTI PRIVATI O PUBBLICI.

02. I FINI ISTITUZIONALI SONO CONSEGUITI MEDIANTE L'ATTIVITA' DEGLI UFFICI COMUNALI; I SERVIZI, DI OGNI TIPO, SONO PRODOTTI ED EROGATI, IN BASE A VALUTAZIONI DI CONVENIENZA ECONOMICO-OPERATIVA E SOCIALE EFFETTUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, DA ORGANISMI COMUNALI, DA CONSORZI, DA SOCIETA' IN PARTECIPAZIONE, DA SOGGETTI PRIVATI.

03. L'AMMINISTRAZIONE INDIVIDUA, IN SEDE DI PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI GLI STANDARD AI QUALI COMMISURARE LA QUALITA' DEI SERVIZI ATTI DELLA PROVINCIA E, COMUNQUE, OGNI QUALVOLTA CI SIA TECNICAMENTE POSSIBILE.

CAPO 03

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 70

PRINCIPI ORGANIZZATIVI

01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL COMUNE SI INFORMA A CRITERI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA', ECONOMICITA', EFFICACIA ED EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

01. IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI E' ASSICURATO DALL'ORGANIZZAZIONE GERARCHICA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE AL CUI VERTICE A' POSTO IL SEGRETARIO.

02. L'UFFICIO COMUNALE PUO' ESSERE RIPARTITO IN AREE E SETTORI FUNZIONALI.

ART. 71

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE AL FINE DI PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI ED I PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE E NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, SVOLGE FUNZIONI DI COLLABORAZIONE, DI CONSULENZA PROPOSITIVA, DI DIREZIONE EDI GARANZIA PER ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO DELL'ENTE PRESSO CUI PRESTA SERVIZIO E CONCORRERE ALL'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. COMPETE AL SEGRETARIO COMUNALE LA RESPONSABILITA' DELLA FASE ISTRUTTORIA NELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE. L'ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DESTINATA ALL'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO SI CONCLUDE CON UN MOTIVATO PARERE FAVOREVOLE O CONTRARIO DEL SEGRETARIO. IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI, PROGRAMMI E DIRETTIVE DI CUI AL COMMA 01, IL

SEGRETARIO SVOLGE ATTIVITA' DI IMPULSO DI CARATTERE ORGANIZZATORIO E PROVVEDIMENTALE.

03. IL SEGRETARIO:

A) PARTECIPA CON FUNZIONI CONSULTIVE EDI ASSISTENZA ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI DELL'ENTE.

B) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ED HA POTERE DI INIZIATIVA IN ORDINE ALLE RELATIVE DETERMINAZIONI DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DELL'ENTE.

C) DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI, I SERVIZI ED IL PERSONALE DEL COMUNE.

D) ADOTTA SANZIONI DISCIPLINARI FINO ALLA CENSURA ED ESERCITA POTERI DI INIZIATIVA PER LE SANZIONI DISCIPLINARI PIU' GRAVI.

04. ROGA CONTRATTI E AUTENTICA SCRITTURE PRIVATE E ATTI UNILATERALI NEI QUALI L'ENTE E' PARTE HA INTERESSE O DESTINATARIO.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE HA FUNZIONI DI GARANZIA DELL'AZIENDA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E VERBALIZZA LE DECISIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLO STESSO.

06. IL SEGRETARIO COMUNALE SECONDO LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI HA FUNZIONI CERTIFICATIVE E CONCORRE AD ASSICURARE LA PUBBLICITA' ELA VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI NONCHE' LE INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DELL'ENTE ED IL MIGLIOR UTILIZZO DEI SERVIZI NELL'INTERESSE DEL CITTADINO COMPATIBILMENTE ALLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE STATUTO.

07. IL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, SI AVVALE DELLA STRUTTURA. DEI SERVIZI E DEL PERSONALE DIPENDENTE.

08. NEI LIMITI DI LEGGE, STATUTARI E REGOLAMENTARI, IL SEGRETARIO COMUNALE NELLA ESPLICAZIONE DELLE PROPRIE COMPETENZE ADOTTA ATTI PROVVEDIMENTI ANCHE DI RILEVANZA ESTERNA.

ART. 72

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

01. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO L'UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA EDI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

02. QUANDO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NON SIA INDIVIDUATO NEL SEGRETARIO O IN CHI LO SOSTITUISCE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E' L'IMPIEGATO RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVO O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, COLUI CHE LO SOSTITUISCE.

ART. 73

ATTI CON RILIEVO ESTERNO

01. NELL'AMBITO DEGLI ATTI CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO E CHE NON COMPORTANO IMPEGNO DI SPESA, FERME RESTANDO LE COMPETENZE DEGLI ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SPETTA AL SEGRETARIO LIQUIDARE LE SPESE A CALCOLO DIPENDENTI DA LAVORI, PROVVISI O FORNITURE, ENTRO I LIMITI DEGLI IMPEGNI, FORMALMENTE ASSUNTI, DERIVANTI DA CONTRATTI O DA PRECEDENTI DELIBERAZIONI. SPETTA AL

SEGRETARIO IL RILASCIO DI TUTTI GLI ATTI RICOGNITIVI, DI VALUTAZIONE ED INTIMAZIONE CHE LA LEGGE O LO STATUTO NON RISERVANO AGLI ORGANI DEL COMUNE.

ART. 74

PRESIDENZA DELLE GARE

01. LA PRESIDENZA DELLE GARE SPETTA AL SEGRETARIO, COME PURE LA FIRMA DEI CONTRATTI.

ART. 75

COMMISSIONI DI CONCORSO

01. LE COMMISSIONI DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE SONO PRESIEDUTE DAL SEGRETARIO E LA LORO COMPOSIZIONE VERRA' DISCIPLINATA DALL'APPOSITO REGOLAMENTO DEI CONCORSI.

ART. 76

ATTI INTERNI DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVE

01. IL SEGRETARIO E I RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE RISPONDONO DELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE E DEI PROGRAMMI DA QUESTI APPROVATI.

02. SPETTA AL SEGRETARIO ORGANIZZARE E DIRIGERE L'ATTIVITA' DEGLI UFFICI CHE DA ESSO DIPENDONO, SECONDO I CRITERI STABILITI ALL'

ARTT. 70.

ART. 77

VICE SEGRETARIO

01. IL VICE SEGRETARIO OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, ESERCITA LE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE COADIUVANDOLO E SOSTITUENDOLO IN TUTTI I CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO E PER UN PERIODO NON SUPERIORE A GIORNI 10.

02. E' NOMINATO DALLA GIUNTA MUNICIPALE TRA IL PERSONALE INQUADRATO NELLA SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE.

CAPO 04

CONTROLLI

ART. 78

CONTROLLO DELLA GESTIONE

01. IL CONTROLLO DELLA GESTIONE E ESERCITATO DAL REVISORE DEI CONTI, ANCHE CON RIFERIMENTO AL RAGGIUNGIMENTO DI STANDARD PREVIAMENTE DETERMINATI.

ART. 79

FUNZIONI E POTERI DEL REVISORE

01. IL REVISORE ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E

DALLO STATUTO, NELL'ESERCIZIO DELLE QUALI PUO' DISPORRE ISPEZIONI ACQUISIRE DOCUMENTI E CONVOCARE IMPIEGATI, CHE HANNO L'OBBLIGO DI RISPONDERE, E SENTIRE I RAPPRESENTATI DEL COMUNE IN QUALSIVOGLIA ORGANISMO CUI IL COMUNE EROGHI CONTRIBUTI.

02. PUO' PRESENTARE RELAZIONI E DOCUMENTO AL CONSIGLIO COMUNALE E, SE RICHIESTO, HA L'OBBLIGO DI COLLABORARE CON QUESTO.

03. IL REVISORE HA DIRITTO DI ASSISTERE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA.

04. PUO' SU RICHIESTA AL PRESIDENTE DI CIASCUN COLLEGIO, PRENDERE LA PAROLA PER DARE COMUNICAZIONI E FORNIRE SPIEGAZIONI INERENTI ALLA SUA ATTIVITA'.

ART. 80

- INDENNITA' DEL REVISORE DEI CONTI

01. L'INDENNITA' DEL REVISORE DEI CONTI E' STABILITA NELLA PREVISTA DAI TARIFFARI UFFICIALI.

ART. 81

TRASMISSIONI DELIBERAZIONI AL COMITATO DI CONTROLLO O AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

01. IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE, OVE PREVISTO DALLA LEGGE, DELLE DELIBERAZIONI AL COMITATO DI CONTROLLO E AI CAPI GRUPPO CONSILIARI.

02. IL VICE SEGRETARIO E' RESPONSABILE SOLO QUANTO IL SEGRETARIO E' ASSENTE, IMPEDITO O VACANTE.

TITOLO 04

REVISORE DELLO STATUTO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 82

REVISIONE DELLO STATUTO

01. IL TESTO DELLO STATUTO NON E' SUSCETTIBILE DI MODIFICAZIONI SE NON SONO TRASCORSI ALMENO DUE ANNI DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE O DALL'ULTIMA MODIFICA O INTEGRAZIONE. TUTTAVIA, NEL PRIMO TRIENNIO DI APPLICAZIONE SI PUO' DELIBERARE IN DEROGA.

02. NESSUNA MODIFICA STATUTARIA PUR ESSERE APPROVATA NEL SEMESTRE ANTECEDENTE IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E NEL TRIMESTRE SUCCESSIVO ALL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO.

03. HANNO INIZIATIVA DI PROPOSTA PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE PER LE MODIFICHE STATUTARIE TOTALI O PARZIALI LA GIUNTA O QUALSIASI CONSIGLIERE.

04. L'APPROVAZIONE DI QUALSIASI MODIFICAZIONE AL TESTO DELLO STATUTO DEVE ESSERE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04 COMMA 03 DELLA LEGGE LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

05. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RIPROPOSTA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

06. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI NUOVO STATUTO

CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

ART. 83

REGOLAMENTI VIGENTI

01. LE NORME CONTENUTE NEI REGOLAMENTI VIGENTI DEVONO ESSERE ADEGUATE E ALLE NORME STATUTARIE ENTRO UN ANNO DALLA LORO ENTRATA IN

VIGORE, SALVO CHE LO STATUTO NON PREVEDA TERMINI PIU' BREVI.

02. I REGOLAMENTI RESTANO IN VIGORE SINO A SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO PER IL LORO ADEGUAMENTO A QUESTO STATUTO, NELLE MORE DI ADEGUAMENTO MATERIALE DEI REGOLAMENTI, LE NORME INCOMPATIBILI CON LO STATUTO NON POSSONO ESSERE APPLICATE.

ART. 84

ENTRATA IN VIGORE

01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL 30 GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PURCHE' SIA STATO AFFISSO PER EGUALE PERIODO NELL' ALBO PRETORIO DEL COMUNE.

ART. 85

PUBBLICITA' DELLO STATUTO

01. QUESTO STATUTO, OLTRE AD ESSERE PUBBLICATO, SECONDO LE MODALITA' CONTENUTE NEL COMMA 04 DELL' ARTT. 04 DELLA LEGGE, DEVE ESSERE DIVULGATO NELL' AMBITO DELLA CITTADINANZA CON OGNI POSSIBILE MEZZO NON ESCLUSO QUELLO DELLA ILLUSTRAZIONE ORALE POSTA IN ATTO, IN MODO DECENTRATO, IN APPOSITE ASSEMBLEE DELLA POPOLAZIONE AD OPERA DI AMMINISTRATORI E FUNZIONARI DEL COMUNE.